



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Urbino

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e così composto:

Dott. Luigi Reale	Presidente
Dott. Egidio de Leone	Giudice
Dott. Francesco Paolo Grippa	Giudice relatore ed estensore

nel procedimento iscritto al **P.U. 20-1/2026** ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto il 10 giugno 2026 da:

ALEXANDRA TICAN, nata in [REDACTED], l'1 [REDACTED] e residente a [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED] rappresentata dall'Avv.ta Valeria Cristina Anna Rasponi ed
elettivamente domiciliato presso l'indirizzo p.e.c. avvvaleriacristinaannarasponi@cnfpec.it

RICORRENTE

Oggetto: liquidazione controllata del sovraindebitato.

Motivi in fatto ed in diritto della decisione

Con ricorso depositato il 10 giugno 2026, Alexandra Tican ha chiesto l'accesso alla liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e ss. c.c.i.i., riferendo di vivere in [REDACTED], di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, c. 1, lett. c) c.c.i.i. e che non sussistono elementi ostativi alla procedura liquidatoria richiesta.

Nel ricorso, Alexandra Tican ha affermato che il monte debitorio è pari ad [REDACTED], di poter mettere a disposizione della procedura la somma di [REDACTED] er dodici mensilità (oltre € [REDACTED] a titolo di tredicesima mensilità) e di essere socia illimitatamente responsabile di [REDACTED]
[REDACTED] cessata fra il dicembre 2023 ed il gennaio 2024 ed attualmente inattiva, ma che tale società è qualificabile – alla luce della documentazione allegata – quale impresa minore e dunque non è soggetta alla liquidazione giudiziale.

La documentazione posta a corredo della domanda compie adeguata illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice e risulta completa ed attendibile.



In conclusione, Alexandra Tican ha chiesto di dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione controllata.

Unitamente al ricorso, il ricorrente ha depositato la relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi ex art. 269, c. 2 c.c.i.i., datata 10 giugno 2026, che, all'esito di un adeguato percorso motivazionale, conferma tutte le circostanze già menzionate nell'atto introduttivo e chiarisce che [REDACTED] è impresa sottosoglia e quindi non suscettibile di liquidazione giudiziale. In particolare, dalla dichiarazione resa dal Dott. [REDACTED] e dalla corposa documentazione ulteriormente depositata emerge che: per l'anno 2025 non ci sono stati ricavi, acquisti, incassi o pagamenti riconducibili all'attività d'impresa, né vi sono stati fatti gestionali suscettibili di registrazione nei registri i.v.a. o in altra scrittura contabile, di talché l'attivo patrimoniale ed i ricavi sono pari a zero; nell'anno 2024, la società ha completato la progressiva dismissione dei residui beni aziendali e dunque anche l'attivo registrato per tale esercizio è pari a zero, mentre i ricavi sono stati pari ad € [REDACTED] per l'esercizio dell'anno 2023, l'attivo patrimoniale è stato pari ad € [REDACTED] ed i ricavi sono stati pari ad € [REDACTED]; quanto al monte debitorio, al momento della presentazione della domanda, esso è pari ad € [REDACTED]. La relazione dell'O.c.c. specifica che la situazione di sovraindebitamento è stata causata principalmente da finanziamenti di modesta entità contratti a titolo personale e finalizzati all'attività di impresa esercitata, che non ha generato una redditività tale da garantire la copertura dei costi di gestione.

La relazione del Gestore della crisi precisa infine che, alla luce dei dati sopra riportati, sussiste lo stato di sovraindebitamento di cui all'art. 2, c. 1, lett. c) c.c.i.i., non essendo la ricorrente in grado di adempiere o soddisfare le obbligazioni con mezzi ordinari e non potendo questa essere sottoposta alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie, né essendo pendenti procedure alternative di regolazione del sovraindebitamento. La relazione, infine, indica esaustivamente le cause di indebitamento della ricorrente, la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni ed attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire a favore dei creditori.

Devono ritenersi pertanto sussistenti tutti i presupposti per la postulata dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio della parte ricorrente, atteso che è stata resa adeguata indicazione e prova della condizione di sovraindebitamento, nell'accezione tipica di cui all'art. 2, c. 1, lett. c) c.c.i.i., tenuto conto, sulla scorta di quanto dal ricorrente dedotto e convalidato dall'O.c.c., della evidente incapacità, con i redditi e patrimonio disponibile, ad adempiere i debiti, vista la palese ed evidente sproporzione tra i pertinenti ammontare, come in atti adeguatamente riportato e compiutamente argomentato. La relazione redatta dal Gestore della Crisi appare idonea a rendere una sufficiente ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente ed esprime condivisibile giudizio di completezza e attendibilità della documentazione da questi resa disponibile e dalla quale risulta altresì l'adempimento degli oneri informativi previsti dall'art. 269, c. 3 c.c.i.i..

L'ufficio di liquidatore deve essere conferito all'Avv.ta Sara Ciacci, già Gestore della crisi, difettando ragioni a ciò ostative. A tal proposito va specificato che, ai sensi dell'art. 275, c. 3 c.c.i.i., il compenso dell'O.c.c., da considerarsi credito prededucibile, deve essere liquidato dopo l'approvazione del rendiconto, in accordo con il D.M. 202/2014, tenendo in ogni caso conto dell'accordo intervenuto con la parte sovraindebitata: la giurisprudenza di merito ha chiarito, con orientamento condivisibile,



che qualora il compenso dell'O.c.c. sia inserito nello stato passivo della procedura, esso non è immodificabile, perché in questo caso sarebbe il liquidatore (e quindi normalmente lo stesso O.c.c.) a valutare il proprio compenso in una situazione di evidente "conflitto di interessi" (Tribunale di Milano 29 febbraio 2024). Diversamente, il compenso maturato dai c.d. *advisors* non può considerarsi credito prededucibile, posto che l'art. 277, c. 2 c.c.i.i. è stato abrogato dal D.Lgs. 136/2024 e, per altro verso, l'art. 6 c.c.i.i. non menziona il compenso dell'*advisor* che ha fornito assistenza per la presentazione della domanda di liquidazione controllata fra i crediti prededucibili.

Il Tribunale avverte inoltre l'esigenza di specificare che il liquidatore dovrà procedere alla liquidazione di tutti i beni immobili e mobili integranti il patrimonio del debitore ed aventi valore commerciale, nonché all'acquisizione delle disponibilità liquide ed alla riscossione dei crediti. La liquidazione dovrà essere effettuata tramite procedure competitive e, qualora ritenuto opportuno dal liquidatore, tramite soggetti specializzati, giusto il disposto degli artt. 216 e 275 c.c.i.i.. Al di là delle dichiarazioni del debitore, il liquidatore deve compiere tutti gli accertamenti di cui all'art. 274 c.c.i.i. e, previa autorizzazione del Giudice delegato, promuovere le eventuali azioni volte a conseguire la dichiarazione di inefficacia degli atti negoziali lesivi della garanzia patrimoniale.

Alla luce dell'art. 268, c. 4, lett. b) c.c.i.i. – secondo cui "*Non sono compresi nella liquidazione: (...) b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia*" – a seguito dell'apertura della liquidazione controllata, sarà compito del liquidatore proporre istanza, indirizzata al Giudice delegato, volta a determinare la quota del reddito eventualmente da sottrarre alla procedura liquidatoria. Pertanto, tale valutazione deve ritenersi di competenza esclusiva del Giudice delegato (come similmente prevede l'art. 146 c.c.i.i. in materia di liquidazione giudiziale) e non del Tribunale, non essendo tale statuizione menzionata all'art. 270 c.c.i.i., che tipizza il contenuto della sentenza di apertura della liquidazione controllata (Corte d'Appello di Ancona n. 979/2025 del 16 luglio 2025).

P.Q.M.

Visto l'art. 270 c.c.i.i.:

- Dichiarata aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di Alexandra Tican, nata  
- Nomina Giudice delegato il Dott. Francesco Paolo Grippa;
- Nomina liquidatore, ai sensi dell'art. 270, c. 2, lett. b) c.c.i.i., il Gestore della crisi nella persona dell'Avv.ta Sara Ciacci;
- Ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'art. 10, c. 3 c.c.i.i., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;



- Dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo Tribunale;
- Ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- Ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;
- Dispone che la presente sentenza venga notificata ai ricorrenti, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Urbino, 13 luglio 2026

Il Giudice relatore ed estensore
Dott. Francesco Paolo Grippa

Il Presidente
Dott. Luigi Reale

